

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 04/02/2022

Spett.le Cliente

**Studio Commerciale - Tributario**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma


Tel 06/99180740

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)

**Oggetto:**

***Novità Iva per i trasporti internazionali;  
i sub vettori italiani devono emettere fattura con Iva  
(decorrenza novità: 2022)***



*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Il D.L. n. 146/2021 (“Decreto Fisco-lavoro”) ha modificato, con decorrenza gennaio 2022, il regime Iva dei servizi di trasporto internazionali.

### Definizione di trasporto internazionale

I servizi di trasporto internazionali sono i servizi di trasporti relativi:

- “a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea”
- “a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69.

#### Esempio:

È un servizio di trasporto internazionale, il servizio di trasporto effettuato da un vettore italiano (Alfa trasporti Srl) che trasporta la merce da Roma a Londra (in Gran Bretagna: Paese ExtraUE).

### **Cosa cambia dal 2022?**

In estrema sintesi, da gennaio 2022, il servizio di trasporto internazionale reso da un sub-vettore italiano a favore di un altro vettore italiano dovrà essere obbligatoriamente fatturato con Iva; in altre parole, il sub-vettore non applica più la non imponibilità Iva ai servizi di trasporto internazionali resi ad altri vettori italiani.

La nuova normativa modifica, quindi, il regime Iva del servizio fatturato dal sub-vettore italiano al primo vettore italiano.

Riprendendo l'esempio, se il vettore, Alfa trasporti srl (c.d. primo vettore), si avvale di un sub-vettore italiano (Beta trasporti srl) per espletare il suddetto servizio di trasporto di merce dall'Italia ad un Paese ExtraUE, il sub-vettore italiano (Beta trasporti srl) dovrà emettere al primo vettore (Alfa trasporti srl) fattura con Iva (il sub vettore, quindi, non potrà più beneficiare della non imponibilità Iva).

**Regime di non imponibilità Iva per servizi di trasporto internazionali: solo in pochi casi**

Più dettagliatamente, a decorrere dal 1/01/2022, il regime di non imponibilità Iva dei servizi di trasporto internazionali di cui all'art. 9 del Dpr 633/72, è stato circoscritto (ossia, si applica) ai soli servizi resi in via diretta nei confronti, alternativamente:

- dell'esportatore/importatore: rimane, così, escluso quello reso in subvezione (in quanto reso solo "indirettamente" a detti soggetti)
- dal "destinatario" dei beni o titolare del regime "di transito" doganale
- dello spedizioniere

**Esempio:**

L'impresa Gamma Srl (esportatore) affida il trasporto di beni dall'Italia al Cairo al vettore italiano Alfa trasporti Srl, che a sua volta delega (in parte o tutto) il servizio di trasporto al sub-vettore italiano Beta trasporti Srl:

✓ la fattura di Alfa trasporti Srl (primo vettore) alla società Gamma Srl (esportatore) è non imponibile Iva di cui all'art. 9 del Dpr 633/72,

✓ la fattura di Beta trasporti Srl (sub-vettore) ad Alfa trasporti Srl (primo vettore) va assoggettata ad Iva 22%.

**Spedizionieri**

Sono soggetti che, ex artt. 1737 e segg. c.c., stipulano un contratto in base al quale assumono l'obbligo di concludere "in nome proprio" e "per conto del mandante" un contratto di trasporto.

In relazione a tali soggetti, costituiscono servizi internazionali non imponibili Iva:

- il **servizio di trasporto internazionale reso dal vettore italiano allo spedizioniere** (come espressamente previsto dalla norma)
- **ed anche il servizio reso dallo spedizioniere al proprietario dei beni** (Assonime Circ. 2 del 25/01/2022), nel quale viene riaddebito il trasporto reso dal vettore, oltre ad altri eventuali servizi.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Esempio:

L'impresa Spedizioni Srl (spedizioniere italiano) affida il servizio di trasporto internazionale di beni dall'Italia al Cairo al vettore italiano Transport Srl; in tal caso

✓ la fattura di Transport Srl (vettore italiano) all'impresa Spedizioni Srl ("Spedizioniere" italiano) è non imponibile Iva di cui all'art. 9 del Dpr 633/72.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

**Dott. Fabrizio Masciotti**

*Fabrizio Masciotti*

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma  
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it